

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

**Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti**

Art. 1880 Modalità del pagamento della rendita

La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita. Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.